

Osservazioni in merito al documento per la consultazione 189/2014/R/GAS: “Criteri per la determinazione dei ricavi riconosciuti per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il quarto periodo di regolazione”

Ital Gas Storage S.r.l. (“IGS”), la società impegnata nello sviluppo del progetto di Cornegliano Stoccaggio, esprime le seguenti considerazioni in relazione al documento di consultazione 189/2014/R/GAS (“DCO”) pubblicato dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (“Autorità”) in data 24 aprile 2014.

OSSERVAZIONI GENERALI

IGS condivide gli obiettivi di carattere generale perseguiti dall’Autorità e alla base della formazione dei criteri di determinazione delle tariffe dello stoccaggio di gas naturale per il quarto periodo regolatorio, ovvero:

- da un lato, favorire la stabilità regolatoria, confermando la struttura della regolazione in termini di determinazione del capitale investito e costi operativi riconosciuti, e dei criteri di aggiornamento dei parametri tariffari;
- dall’altro, garantire coerenza dei criteri tariffari con l’attuale contesto di mercato e l’evoluzione attesa nel medio periodo.

In merito a quest’ultimo punto, l’orientamento dell’Autorità di favorire una logica di sviluppo fortemente selettiva, che tenga conto delle esigenze del sistema in termini di flessibilità a sostegno della sicurezza e della competitività del mercato gas, è condivisibile.

È altresì condiviso l’obiettivo di indurre gli operatori a mantenere elevati standard di efficienza sulle infrastrutture esistenti e a minimizzare i tempi di messa in esercizio dei nuovi investimenti.

IGS infine condivide l’orientamento espresso teso a eliminare asimmetrie di trattamento tra nuovi operatori ed operatori esistenti.

Tuttavia, alcune proposte contenute nel documento per la consultazione paiono non favorire pienamente gli obiettivi sopra menzionati.

Nelle considerazioni sul nuovo contesto di mercato, secondo IGS, nel documento per la consultazione non emerge completamente il triplice valore dello stoccaggio di gas naturale, in particolare:

1. il valore commerciale per gli utenti per la possibilità di catturare la volatilità del mercato al di là della modulazione stagionale;
2. il valore come strumento di bilanciamento per l’efficiente funzionamento del mercato;
3. il valore per la sicurezza nazionale degli approvvigionamenti.

Valore commerciale

Il valore commerciale è attribuibile solamente in un contesto di mercato che esprime correttamente i segnali di prezzo. Ad oggi, il mercato italiano non esprime segnali corretti in quanto le infrastrutture di stoccaggio non offrono i servizi di flessibilità coerenti con le attuali esigenze del mercato. In Europa, i servizi di stoccaggio si sono adeguati alle nuove dinamiche dei prezzi per permettere agli operatori di catturare la flessibilità giornaliera, in Italia, invece, i servizi sono sostanzialmente di modulazione e non di flessibilità (Tabella 1 e 2). In tale contesto di mercato assume rilevanza ai fini della flessibilità non solo la capacità di punta in erogazione ma anche la capacità di punta in immissione, e quindi la velocità con cui gli operatori del mercato possono catturare i benefici economici dei differenziali di prezzo, mensili, settimanali e persino giornalieri.

Tabella 1: Prezzi giornalieri Borsa Gas Italia (PSV) aprile 2013 – febbraio 2014




Tabella 2: Confronto tra i servizi offerti in Italia e in Europa

Servizi di stoccaggio offerti	Italia	Europa
Modulazione stagionale	Si	Si
Modulazione mensile	Limitato	Si
Modulazione settimanale («gas parking»)	Limitato	Si
Modulazione giornaliera (iniezione ed erogazione)	Limitato	Si
Servizi interrompibili	Limitato	Si
Servizi di extra punta	Limitato	Si
Nomination	Multiplo ma con vincoli di oscillazione rispetto a piano definito annualmente	Multiplo senza vincoli (tranne vincoli tecnici)
Servizi di controflusso fisico	No	Si


Fonte: Elaborazione IGS su dati pubblicati nei siti web istituzionali degli operatori di stoccaggio

I risultati delle aste di maggio 2014 per l’assegnazione della capacità di stoccaggio per servizi di punta e servizio uniforme sono la riprova della necessità di far evolvere i servizi di stoccaggio per rispondere alle mutate esigenze del mercato. Infatti, in base alle informazioni pubbliche disponibili, per i servizi a più alta flessibilità (servizi mensili), la capacità richiesta è stata più di 2 volte superiore a quella conferita, mentre per i servizi stagionali la capacità conferita è stata molto bassa probabilmente per la concausa di un basso valore attribuito al servizio unitamente ad un prezzo di riserva, ignoto ad IGS, non congruo.

Valore come strumento di bilanciamento per l’efficiente funzionamento del mercato

Ad oggi tale valore non è stimabile in quanto il mercato del bilanciamento in Italia, non prevedendo meccanismi onerosi a fronte di uno sbilanciamento giornaliero, incentiva l’operatore economico ad essere sbilanciato piuttosto che a programmare attentamente il profilo delle proprie immissioni/emissioni di gas giornaliera da stoccaggio (Tabella 3). Pertanto l’operatore economico è incentivato a non utilizzare capacità di stoccaggio e a bilanciarsi ex-post sul mercato del bilanciamento (del giorno dopo).

Tabella 3: Prezzi medi sul mercato gas (PSV e bilanciamento) aprile 2013 – febbraio 2014



Valore per la sicurezza nazionale degli approvvigionamenti

In termini di sicurezza in presenza di eventi straordinari di mercato (perdita della principale fonte di approvvigionamento, inverno rigido, ecc.), è condivisibile l’analisi sull’inadeguatezza del sistema italiano gas, in particolare per la limitata flessibilità del sistema “alla punta”. Come identificato nella Strategia Energetica Nazionale (“SEN”), il margine di sicurezza di copertura giornaliera è ancora insufficiente ed è quindi necessario, per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, realizzare i progetti di stoccaggio già autorizzati che complessivamente garantiscono un incremento di circa 75 milioni di metri cubi/giorno di ulteriore capacità di erogazione giornaliera.

IGS concorda altresì con l'orientamento espresso sia dal Ministero dello Sviluppo Economico ("MSE") nella SEN, *"in un'ottica di selettività degli investimenti, si ritiene opportuno che solamente i costi relativi alle infrastrutture di stoccaggio pianificate e realizzate in regime regolato strettamente necessarie a garantire la sicurezza del sistema possano godere di garanzie di copertura tariffaria"* (SEN, p. 65), che dall'Autorità nel DCO, *"il mantenimento di forme di incentivazione, tuttavia, dovrebbe essere valutato in relazione a infrastrutture di particolare rilevanza strategica per il sistema nazionale del gas, ferma restando la necessità di affinare selettivamente gli strumenti regolatori, anche al fine di minimizzare l'onere in capo ai consumatori"* (DCO, art. 4.33).


In tal rispetto, secondo IGS, le infrastrutture individuate come strategiche avendo un valore per la collettività dovrebbero beneficiare di una regolazione orientata ad assicurare una *"congrua remunerazione del capitale investito"*, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e a facilitarne la realizzazione, come disposto dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e descritto nella SEN, in cui si prevede per le infrastrutture strategiche, *"di fare ricorso a un sistema regolatorio che consenta un meccanismo di recupero garantito (anche parziale), dei costi di investimento a carico del sistema, anche in caso di non pieno utilizzo della capacità, in modo da favorirne la bancabilità e quindi la realizzazione anche in caso di riduzione dei consumi, che quindi ne rallenterebbe la costruzione in base a meccanismi puramente di mercato"*.

L'azione dell'Autorità dovrebbe di conseguenza essere orientata a regolare le infrastrutture di stoccaggio di gas naturale al fine di valorizzarne a pieno il valore, considerando tuttavia che il settore dello stoccaggio gas è completamente regolato, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Autorità per le rispettive competenze, e l'operatore ha una capacità di azione molto limitata.

Ad esempio, il Ministero determina i quantitativi di gas strategico e quindi la quantità di working gas che l'operatore può mettere a disposizione agli utenti, i quantitativi allocati ad asta e quelli assegnati pro-quota, mentre l'Autorità determina le regole del mercato del bilanciamento, il prezzo di riserva delle aste, e altri meccanismi per il funzionamento del mercato. L'operatore quindi non dispone delle principali leve commerciali da poter utilizzare ma può solamente mettere a disposizione la propria capacità.

Il valore dello stoccaggio ripartito nelle categorie sopra esposte, è stato rappresentato recentemente anche al Madrid Forum del 6-7 maggio 2014, in una presentazione del GSE (*Gas Storage Europe*) e del CEER (*Council of European Energy Regulators*).

Tabella 4: Presentazione di Nicole Otterberg, GSE President, e Ryan McLaughlin, Chair CEER Storage TF, pag. 2



Di conseguenza le infrastrutture di stoccaggio dovrebbero essere realizzate e regolate al fine di catturare tutti i diversi benefici per il sistema nazionale gas.

Nello specifico, IGS propone di valutare i seguenti meccanismi che permettano la realizzazione di nuove infrastrutture coerenti con le necessità di stabilità regolatoria, di selettività degli investimenti, di sicurezza del sistema, di incentivo allo sviluppo di servizi di flessibilità alla punta (di erogazione e di immissione) e di superamento di asimmetrie tra tipologie di operatori.

In merito alla maggiore remunerazione, secondo IGS, la regolazione dovrebbe essere strutturata prevedendo due meccanismi di maggiore remunerazione con finalità distinte, nello specifico:

- un meccanismo *availability-based*, necessario per garantire la sicurezza del sistema nazionale di gas e l'efficiente funzionamento del mercato (i.e. la parte sommersa dell'iceberg). Tale maggiore remunerazione catturerebbe l'esternalità positiva di avere un'infrastruttura strategica per la sicurezza nazionale degli approvvigionamenti e per un funzionamento efficiente del mercato. La maggiorazione dovrebbe essere almeno pari a quanto riconosciuto in passato per le nuove infrastrutture di stoccaggio, i.e. +4% per 16 anni. Si può tuttavia prevedere una rimodulazione temporale della maggiorazione. Ad esempio, IGS propone una maggiorazione del +3,5% per la durata del primo periodo di concessione. La proposta di associare la durata della maggiore remunerazione al periodo concessorio è altresì orientata a favorire comportamenti virtuosi dell'operatore per minimizzare i tempi di messa in esercizio dei nuovi investimenti. Il periodo concessorio, infatti, decorre dalla data di concessione e non dalla data di messa in esercizio dell'impianto, e di conseguenza, maggiori anni di costruzione corrispondono a una minore remunerazione.

Questa remunerazione dovrebbe essere garantita dall'Autorità dal momento dell'avvio lavori dell'infrastruttura e non soggetta a revisione nel corso dei vari periodi regolatori. Infatti i benefici

per la sicurezza del sistema e per l'efficiente funzionamento sono di natura collettiva ed i relativi costi non possono essere supportati da un unico soggetto economico.

- un meccanismo *market-based*, al fine di incentivare la realizzazione di infrastrutture che offrano servizi coerenti con le esigenze attuali e prospettiche nel medio periodo del mercato, i.e. servizi di flessibilità alla punta. In particolare IGS propone un incentivo proporzionale alle capacità installate di erogazione ed iniezione delle infrastrutture, legato quindi a servizi che possano essere offerti al mercato piuttosto che a segnali di un mercato ad oggi ancora imperfetto.

IGS propone per gli impianti che entrino in esercizio nel prossimo periodo di regolazione, e che abbiano un elevato coefficiente di flessibilità, definito come il rapporto tra la somma della capacità installata di punta massima in erogazione e in iniezione, e la somma di working gas e cushion gas, di beneficiare di una maggiorazione della remunerazione.

Tale incentivo, dimensionato sui servizi offerti al mercato, potrebbe non essere garantito ed essere strutturato tale da permettere un *profit sharing* tra il sistema e l'operatore di stoccaggio, eventualmente maggiormente a favore del primo.

Tuttavia, in un mercato fortemente regolato e altamente concentrato, tale incentivo dovrebbe agire da stimolo alla corretta gestione dei nuovi investimenti orientandoli verso la messa a disposizione di servizi ad alta flessibilità per il mercato e non da elemento sostitutivo al meccanismo *availability-based*.

In merito alla remunerazione base, la regolazione dovrebbe garantire all'operatore un WACC base effettivo non inferiore a quello riconosciuto dall'Autorità, per sterilizzare l'effetto del *lag* regolatorio nel riconoscimento dei ricavi. L'Autorità ha già valutato per altri settori regolati che il riconoscimento degli investimenti nel capitale investito netto con un ritardo di due anni rispetto all'esercizio nel quale sono effettuati, comporta di fatto un impatto negativo sul valore attualizzato netto dell'investimento. Per sterilizzare tale effetto, l'Autorità ha predisposto una misura compensativa che consiste in una maggiorazione forfetaria del WACC fissata pari a 1%. IGS quindi propone di adottare lo stesso meccanismo di compensazione ed introdurre una maggiorazione del WACC pari all'1% anche nel settore dello stoccaggio, riconosciuta a partire dagli investimenti entrati in esercizio nel nuovo periodo regolatorio.

In merito alla garanzia dei ricavi, la regolazione dovrebbe includere nel monte dei ricavi garantiti i ricavi relativi alla maggiore remunerazione *availability-based* per le infrastrutture strategiche, consentendo agli operatori di percepire i ricavi anche nel caso in cui non sia stata assegnata la totalità della capacità disponibile. I ricavi relativi all'incentivo *market-based*, invece, possono essere esclusi dai ricavi garantiti, introducendo un meccanismo di *profit sharing* del valore generato dai servizi di flessibilità offerti dall'impianto.

In merito alle asimmetrie tra tipologie di operatori, la regolazione dovrebbe riconoscere il fenomeno in base al quale i nuovi operatori incorrono in un capitale circolante più elevato rispetto sia a quello degli operatori esistenti sia a quello regolato (circa 15% vs. 0,8%). Infatti, gli operatori esistenti, avendo le immobilizzazioni in stato avanzato di ammortamento, percepiscono ricavi riconosciuti in linea, o più precisamente leggermente inferiori, alle tariffe pagate dagli utenti ogni mese. Il nuovo operatore invece, avendo i cespiti ancora non ammortizzati, incassa i ricavi attraverso la perequazione della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ("CCSE"), a luglio dell'anno $t+1$, e quindi fino a 18 mesi di ritardo. La regolazione dovrebbe quindi prevedere, come già stabilito nel settore della distribuzione gas, di adottare un

meccanismo di perequazione bimestrale. Questo meccanismo, in considerazione del numero molto limitato di operatori esistenti e potenziali entranti, sembra essere il metodo più efficiente per regolare la perequazione tra gli operatori ed eliminare l'asimmetria tra questi, senza aumentare gli oneri per consumatore. Inoltre, la regolazione dovrebbe assicurare ai nuovi operatori il riconoscimento nel CIR delle voci di costo sostenute, risultanti da procedure di mercato, tenendo in considerazione che esistono differenze nelle forme di approvvigionamento del capitale tra nuovi operatori ed operatori esistenti (differenze che non sarebbero considerate inserendo un valore parametrico).

I meccanismi di cui sopra, permetterebbero, se attuati in maniera congiunta, la decisione finale d'investimento e quindi la realizzazione di infrastrutture strategiche per la sicurezza del sistema nazionale gas e per il corretto funzionamento del mercato dando l'impulso all'innovazione di servizi di stoccaggio in linea con i mutati bisogni del mercato. Viceversa, un sistema regolatorio che preveda solo la garanzia sul WACC base ed un incentivo *market-based* non consentirebbe la realizzazione delle infrastrutture di stoccaggio.

OSSERVAZIONI PUNTUALI

S1. Osservazioni in merito ai primi orientamenti per la determinazione dei ricavi riconosciuti sopra indicati.

In merito ai primi orientamenti proposti dall'Autorità, si rimanda integralmente a quanto esposto nelle osservazioni generali.

Con riferimento all'art. 4.5, IGS evidenzia che sarebbe opportuno integrare lo stesso con le disposizioni contenute nella legge del 17 dicembre 2012, n. 221, articolo 34 comma 18: *"Le concessioni di stoccaggio di gas naturale rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non più di una volta e per dieci anni. Per le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 si intendono confermati sia l'originaria scadenza sia l'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge 23 agosto 2004, n. 239"*.

S2. Osservazioni in merito alla durata del periodo di regolazione.

IGS condivide l'orientamento ad allungare il periodo di regolazione a 6 anni in quanto potrebbe garantire una maggiore stabilità regolatoria percepita in modo positivo dal mercato dei capitali.

S3. Osservazioni in merito all'aggiornamento del WACC infraperiodo.

IGS condivide l'orientamento dell'Autorità ad aggiornare alcuni parametri infra periodo, nello specifico ogni 2 anni, al fine di riflettere puntualmente nel rendimento del capitale le condizioni del mercato.

S4. Osservazioni in merito ai criteri proposti per la determinazione del CIR.

Con riferimento all'art. 8.1 in cui si conferma il riferimento all'anno solare ai fini tariffari, e di conseguenza che gli investimenti effettuati dagli operatori concorrano alla definizione del capitale investito netto con un ritardo di due anni rispetto all'esercizio nel quale sono effettuati (t-2), illustrato anche nell'art. 11.3, IGS propone di introdurre misure che sterilizzino tale *lag* regolatorio che di fatto comporta una riduzione della remunerazione effettivamente riconosciuta dagli operatori. Nello specifico, IGS propone di introdurre nella regolazione dello stoccaggio gas il meccanismo adottato nei settori del trasporto e rigassificazione gas, ovvero una maggiorazione del WACC base per i nuovi investimenti quale compensazione forfetaria all'operatore per il *lag* temporale del riconoscimento dei ricavi. Il valore proposto, in linea con quanto già deliberato per le altre regolazioni, è 1%.

Con riferimento all'art. 11.5, IGS nelle premesse generali ha evidenziato come il nuovo operatore abbia un'incidenza del capitale circolante sull'attivo immobilizzato lordo più elevato di quello stabilito dall'Autorità (circa 15% rispetto allo 0,8%). Infatti, i nuovi operatori hanno la componente di perequazione dei ricavi significativamente più alta rispetto agli operatori esistenti, per via degli cespiti all'inizio del ciclo di

vita e non ancora ammortizzati, e quindi percepiscono una quota significativa dei ricavi dalla CCSE a luglio dell'anno $t+1$, cioè fino a 18 mesi di dilazione temporale. Per eliminare questa asimmetria senza aumentare gli oneri per il sistema, IGS propone di confermare la determinazione del capitale circolante netto in modo parametrico ma di adottare allo stesso tempo un meccanismo di perequazione dei pagamenti a cadenza bimestrale come introdotto nel settore della distribuzione gas. Questo meccanismo, in considerazione del numero molto limitato di operatori esistenti e potenziali entranti, sembra essere il metodo più efficiente per regolare la perequazione tra gli operatori ed allineare il valore del capitale circolante stabilito dall'Autorità a quello effettivo degli operatori, senza aggravio per il sistema.

Con riferimento all'art. 11.2, IGS condivide l'intenzione dell'Autorità di confermare la valutazione delle immobilizzazioni nette sulla base del metodo del costo storico rivalutato in quanto tale metodo consente il recupero dell'investimento da parte dell'operatore. Tra i costi di investimento che formano le immobilizzazioni nette fanno parte anche le commissioni finanziarie sostenute precedentemente al riconoscimento tariffario e capitalizzate in sede di bilancio come parte del costo del bene che hanno contribuito a finanziare. IGS propone di chiarire che tali costi siano riconosciuti nel calcolo delle immobilizzazioni nette fatto salvo il principio di economicità.

55. Osservazioni e proposte in merito all'ipotesi di riconoscimento parametrico degli IPCO.

IGS non condivide l'orientamento dell'Autorità di riconoscere gli IPCO nel CIR in via parametrica. Tale meccanismo, infatti, non considera i seguenti eventi che potrebbero influenzare i tempi di costruzione dell'infrastruttura:

- numerose interferenze alla realizzazione dell'infrastruttura esogene alla volontà dell'operatore;
- rischio geologico intrinseco all'attività di stoccaggio che potrebbe generare esigenze di ridefinizione dell'infrastruttura in corso d'opera;
- cambi normativi in materia di salute, ambiente e sicurezza da sovra ordinare alle tempistiche di realizzazione.

Inoltre, la determinazione dell'ammontare degli IPCO in via parametrica, non considera le diverse tipologie di operatori. Il costo del debito di mercato del nuovo operatore risulta essere più oneroso di quello di un operatore esistente, non potendo il nuovo operatore contare su una diversificazione di portafoglio che permettono diverse forme e durate di indebitamento ottimizzando il costo di approvvigionamento del capitale di debito.

IGS infine sottolinea come un nuovo operatore sia intrinsecamente incentivato a minimizzare i tempi di messa in esercizio degli investimenti poiché non percepisce ricavi sino all'entrata in esercizio dell'impianto.

IGS quindi propone, in linea con l'attuale regolazione, di riconoscere a consuntivo gli IPCO sostenuti dall'operatore durante la costruzione, purché tali costi siano coerenti con i criteri generali di economicità.

Con riferimento all'art. 11.14, IGS ritiene non opportuno trattare il tema del *lag* regolatorio unitamente a quello degli IPCO, data la natura diversa delle due criticità. Le proposte di IGS sul tema del *lag* regolatorio sono riportate all'osservazione S4.

S6. Osservazioni in merito ai requisiti minimi delle procedure concorsuali di acquisto del cushion gas esogeno.

Con riferimento all'art. 11.19 e art. 11.20, IGS propone di valorizzare il *cushion gas* endogeno, presente in giacimento ma non prodotto dal precedente titolare della concessione di coltivazione, al 50% della differenza tra il valore di mercato al momento dell'entrata in esercizio dell'infrastruttura e i relativi costi d'estrazione. Tale proposta si basa su un criterio di *benefit sharing* tra sistema e operatore e permette di ripartire l'efficienza di costo della realizzazione del nuovo sito di stoccaggio generata al momento dell'accordo di acquisto delle pertinenze minerarie dal precedente titolare della concessione.

S5bis. Osservazioni in merito ai parametri che concorrono alla determinazione del WACC.

I parametri del WACC base determinati nella regolazione sono in linea con i valori degli operatori esistenti, ma non riflettono i veri costi del nuovo operatore. In particolare, il valore del tasso di rendimento del capitale di debito (K_d) e il tasso di rendimento del capitale di rischio (K_e) scontano nel nuovo operatore (i) un rischio legato a una controparte che non può contare su una diversificazione di portafoglio e quindi su varie forme e durate di indebitamento, come accade per l'operatore esistente, (ii) un rischio progetto, legato al rischio costruzione e al rischio geologico di inidoneità del sito di stoccaggio.

Di conseguenza, a meno di predisporre un WACC base con parametri differenziati per operatori, la maggiorazione della remunerazione è l'unico strumento che il nuovo operatore dispone per compensare la remunerazione non adeguata del WACC base. Tuttavia, in questo caso, gli investimenti, svolti durante l'esercizio che non comportino un aumento di capacità (ad esempio, manutenzione straordinaria per adeguamenti normativi) verrebbero svolti in perdita economica. Al fine di non disincentivare spese in materia di manutenzione straordinaria, IGS propone all'Autorità di riconoscere tali costi tra i costi operativi e non nel CIR.

Con riferimento all'art. 12.3 in merito al valore del rapporto tra capitale di debito e capitale proprio (D/E), IGS condivide l'orientamento dell'Autorità a riflettere il progressivo incremento dell'incidenza del capitale di debito nel parametro del WACC regolato, e adeguare di conseguenza il valore del beta *levered*.

S7. Osservazioni in merito alla tipologia e alla durata convenzionale tariffaria delle categorie dei cespiti.

IGS propone di stabilire che la durata convenzionale tariffaria non debba superare quella del primo periodo di concessione. Di conseguenza, la durata delle seguenti categorie di cespiti, fabbricati, pozzi e condotte, dovrebbe essere 30 anni. Il rationale dietro questa proposta è legato al fatto che l'operatore non avendo la certezza del rinnovo di 10 anni, e comunque sapendo che la concessione non potrà avere una durata

maggiore di 40 anni, dovrebbe ammortizzare tutti i suoi cespiti durante l'esercizio dell'attività di stoccaggio (i.e. durante il periodo di concessione), al fine di recuperare il capitale investito.

S13. Osservazioni in merito ai criteri di incentivazione.

IGS, in attesa della pubblicazione del documento di consultazione specifico in materia di criteri di incentivazione allo sviluppo del servizio di stoccaggio, evidenzia i criteri generali che a proprio avviso l'Autorità dovrebbe tenere in considerazione nel regolare il meccanismo di incentivazione. Nello specifico, la regolazione dovrebbe riconoscere due maggiorazioni con finalità distinte:

- una maggiore remunerazione *availability-based* che catturi l'esternalità positiva di avere un'infrastruttura strategica per la sicurezza degli approvvigionamenti e per un funzionamento efficiente del mercato. Tale maggiorazione dovrebbe essere almeno pari a quanto riconosciuto in passato per le nuove infrastrutture di stoccaggio, i.e. +4% per 16 anni. Si può tuttavia prevedere una rimodulazione temporale della maggiorazione. Ad esempio IGS propone una maggiorazione del +3,5% per la durata del primo periodo di concessione. La proposta di associare la durata della maggiore remunerazione al periodo concessorio è altresì orientata a favorire comportamenti virtuosi dell'operatore per minimizzare i tempi di messa in esercizio dei nuovi investimenti. Il periodo concessorio, infatti, decorre dalla data di concessione e non dalla data di messa in esercizio dell'impianto, e di conseguenza, maggiori anni di costruzione corrispondono a una minor remunerazione. La maggiorazione dovrebbe essere garantita per le infrastrutture strategiche a prescindere dall'effettivo utilizzo della stessa. Queste infrastrutture infatti non dovrebbero essere esposte al rischio mercato, per non impedirne la bancabilità e quindi la realizzazione;
- una maggiore remunerazione *market-based* al fine di incentivare la realizzazione di infrastrutture che offrano servizi coerenti con le esigenze attuali e prospettiche nel medio periodo del mercato, i.e. servizi di flessibilità alla punta. In particolare, IGS propone un incentivo proporzionale alle capacità installate di erogazione ed iniezione delle infrastrutture, per gli impianti che entrino in esercizio nel prossimo periodo di regolazione. Per modulare l'incentivo, IGS propone di utilizzare un coefficiente di flessibilità definito come il rapporto tra la somma della capacità installata di punta massima in erogazione e in iniezione, e la somma di working gas e cushion gas.
Tale maggiorazione, dimensionata sui servizi offerti al mercato, potrebbe non essere garantita ed essere strutturata tale da permettere un *profit sharing* tra il sistema e l'operatore di stoccaggio, eventualmente maggiormente a favore del primo. Tuttavia, in un mercato fortemente regolato e altamente concentrato, tale incentivo dovrebbe agire da stimolo alla corretta gestione dei nuovi investimenti orientandoli verso la messa a disposizione di servizi ad alta flessibilità per il mercato e non da elemento sostitutivo al meccanismo *availability-based*.

S14. Osservazioni in merito al trattamento dei contributi compensativi.

Con riferimento all'art. 19.3, IGS propone di determinare il contributo in misura pari all'1% del valore dei ricavi riconosciuti, e quindi dare un maggior contributo compensativo ai comuni al fine di ridurre l'effetto

“NIMBY” (*Not In My Back Yard*), che molto spesso porta ad ostacolare e ritardare la costruzione delle infrastrutture.

S17. Osservazioni in merito alla determinazione del fattore correttivo.

Con riferimento agli artt. 20.13 e 20.14, IGS, in accordo con la propria proposta in merito alle maggiorazioni della remunerazione, ritiene che la regolazione dovrebbe includere nel monte dei ricavi garantiti i ricavi relativi alla maggiore remunerazione *availability-based*, consentendo agli operatori di percepire i ricavi anche nel caso in cui non sia stata assegnata la totalità della capacità disponibile. Infatti, le infrastrutture strategiche dovrebbero essere protette dal rischio mercato in quanto sono realizzate per garantire la sicurezza nazionale degli approvvigionamenti e per l'efficiente funzionamento del mercato. I ricavi relativi all'incentivo *market-based*, invece, possono essere esclusi dai ricavi garantiti, introducendo un meccanismo di *profit sharing* del valore generato dai servizi di flessibilità offerti dall'impianto.

S18. Osservazioni in merito ai criteri per la determinazione del X-factor.

Con riferimento all'art. 21.4, IGS propone di non rivedere l'*X-factor* prima del termine del periodo di regolazione, ma anzi, per le nuove imprese, di mantenerlo pari a 0% per 6 anni. Infatti, generalmente i primi 3 anni di esercizio sono necessari all'operatore per raggiungere la gestione a regime dell'impianto e i successivi 3 anni possono costituire un tempo congruo per la formazione di un *benchmark* sui costi sulla base del quale applicare, eventualmente, l'*X-factor* nei successivi anni.